



**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

*SENTENZA NR 1834/2021*

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DELLA LEGGE**

COMANDIAMO A TUTTI GLI UFFICIALI GIUDIZIARI CHE NE SIANO RICHIESTI ED A CHIUNQUE SPETTI DI METTERE IN ESECUZIONE IL PRESENTE TITOLO, AL PUBBLICO MINISTERO DI DARVI ASSISTENZA E A TUTTI GLI UFFICIALI DELLA FORZA PUBBLICA DI CONCORRERVI QUANDO NE SIANO LEGALMENTE RICHIESTI.

Si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell' Avv. Nadia Riello

Quale procuratore antistatario

**RILASCIATA TELEMATICAMENTE E FIRMATA DIGITALMENTE**

SANTA MARIA CAPUA VETERE 22/06/2021

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Daniela Rossetti

Documento firmato digitalmente



**TRIBUNALE DI  
SANTA MARIA CAPUA VETERE  
IV SEZ. CIVILE  
R.G. 6131/2019**

*Provvedimento reso ai sensi dell'art. 221 DL 34/2020 (convertito in legge 77/2020),  
in combinato disposto con art 23 D.L. 137/2020 e art 1 co.1 D.L. 2/2021*

Il giudice,

**considerato** che la causa è stata chiamata all'udienza del 24.5.2021 per la decisione ex art. 429 cpc;

**richiamato** l'art 221 D.L. 34/2020 e successive modifiche, che regola l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**rilevato** che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura della trattazione scritta, come disposto con verbale dell'1.3.2021, regolarmente comunicato alle parti costituite;

**viste** le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, rispettivamente in data 11.5.2021 e 13.5.2021, con le quali le stesse hanno concluso riportandosi ai propri atti e verbali di causa;

*pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 429 cpc*



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Vittoria Contino, ha pronunciato la seguente



*S E N T E N Z A*

ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al *R.G. n. 6131/2019* vertente

TRA

**COMUNE SAN NICOLA LA STRADA**, in persona del sindaco p.t., elett.te domiciliato in Caserta al viale dei Bersaglieri n. 86, presso lo studio dell'avv. Maria Consiglia Tamburrino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione,

- ATTORE

**ACCADEMIA MUSICALE JOHANN STRAUSS** in persona del Maestro Franco Damiano; **NUOVA ACCADEMIA TOSCANINI** in persona del Maestro Franco Damiano, elett.te dom.te in Caserta al C.so Trieste n. 170, presso lo studio dell'avv. Nadia Riello, che le rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione,

- CONVENUTE

Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate all'udienza del 24.5.2021, svolte con la modalità di cui all'art 221 D.L. 34/2020, conv. in L. 77/2020, in combinato disposto con l'art 23 D.L. 137/2020 e art 1 co.1 D.L. 2/2021, adottati per fronteggiare l'emergenza pandemica da Covid-19.

Decisa all'udienza del 24.5.2021 ai sensi dell'art 429 cpc, all'esito della camera di consiglio

*MOTIVI DELLA DECISIONE*

In fatto: con atto di citazione parte attrice conveniva in giudizio le odierne convenute onde ottenere il pagamento della somma di €131.932,85 per canoni patrimoniali, utenze, quote di iscrizioni e rette annuali, nonché il risarcimento del danno per l'utilizzo improprio del nome ai sensi degli artt. 7 e 2598 cc, con vittoria di spese. In particolare esponeva che in data 1.7.2010 l'istante concludeva una Convenzione (in rinnovazione di precedente già in corso) per la durata di sei anni



con la Civica Accademia Musicale “Arturo Toscanini” (già “Accademia civica comunale”), la cui gestione era stata affidata alla Accademia musicale Johann Strauss in persona del Maestro Franco Damiano, al fine di stimolare nei giovani l’interesse per la musica; che la sede di tale accademia era stata individuata presso un immobile comunale sito in San Nicola La strada alla Via G. Leone n. 8; che in tale convenzione le parti avevano previsto che le spese di manutenzione ordinaria e i costi di didattica sarebbero ricaduti sulla Accademia, mentre sarebbero state a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria e delle utenze; infine si conveniva che le quote di iscrizione e le rette sarebbero state versate al Comune tramite appositi totem, con successivo accredito mensile all’accademia stessa; che in data 31.12.2013 il Comune dichiarava il dissesto; che il 30.1.2015 con verbale del Commissario Prefettizio venivano rideterminati i canoni patrimoniali per l’utilizzo dell’immobile; che in data 20.1.2016 l’istante richiedeva formalmente alla convenuta il pagamento dei canoni maturati e la stipula di un nuovo contratto; che in data 7.9.2017 veniva inoltrata formale comunicazione di decadenza dalla convenzione de quo; che in data 7.3.2018 veniva chiuso il procedimento di revoca della convenzione; che il 23.3.2018 la convenuta rilasciava l’immobile; che il 23.9.2018 la convenuta inaugurava una nuova accademia dal nome “Nuova accademia musicale Toscanini” senza alcuna autorizzazione; che in ogni caso la convenuta aveva riscosso dal 2012 le rette e le quote di iscrizione senza che alcunché fosse versato o rendicontato al Comune. Pertanto chiedeva il pagamento dei canoni arretrati dalla dichiarazione di dissesto sino all’effettivo rilascio, oltre al rimborso delle utenze e al risarcimento del danno o ex art 2041 c.c.

Si costituivano in giudizio le convenute, le quali eccepivano in via preliminare la nullità dell’atto di citazione e la carenza di legittimazione passiva del maestro Franco Damiano, per essere l’associazione musicale Johann Strauss sciolta dal 11.6.2018; l’esistenza del comodato d’uso gratuito, revocato solo in data 2018, allorquando l’immobile veniva regolarmente rilasciato e dunque l’insussistenza di qualsivoglia inadempimento. Pertanto chiedevano il rigetto della domanda, con vittoria delle spese e attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.

Disposto il mutamento del rito, espletato il procedimento di mediazione con esito negativo, la causa subiva diversi rinvii, anche a causa dell’emergenza pandemica, ancora in corso al momento di emanazione del presente provvedimento, e decisa all’udienza del 24.5.2021 dallo scrivente Magistrato, che in data 18.11.2020



prende possesso delle funzioni.

Tanto premesso in punto di fatto, nel merito la domanda è infondata, per i motivi di seguito evidenziati.

In via preliminare va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art 164 cpc, avendo parte attrice delineato il petitum e la causa petendi, permettendo alle convenute di prendere posizione sui fatti oggetto di causa e di esplicitare le proprie difese, come di fatto è avvenuto.

Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta. Invero il Maestro Franco Damiano risulta il firmatario della convenzione oggetto del giudizio, in qualità di Presidente e rappresentante della "Associazione musicale Johann Strauss". Va sul punto osservato che, da un lato, non vi è prova tranquillizzante sull'effettiva avvenuta cancellazione dell'associazione de quo (non potendosi evincere, con assoluta certezza e inequivocità, tale assunto dal documento allegato alla comparsa, avente ad oggetto una richiesta all'INPS di diverso contenuto). Inoltre, tenuto conto della previsione di cui all'art 38 c.c., vi è in ogni caso la responsabilità per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell'associazione stessa, da parte del Maestro Franco Damiano, quale legale rappresentante.

Nel merito si osserva che con la convenzione del 1.7.2010 (versata in atti) le parti prevedevano:

- che l'immobile comunale sito alla Via Leone n. 8 fosse concesso in comodato d'uso gratuito;
- che sarebbero stati a carico dell'Associazione il servizio di custodia, la manutenzione ordinaria, i costi di gestione della didattica;
- che sarebbero invece stati a carico del Comune le utenze di acqua, gas e luce e le spese di manutenzione straordinaria (art 2); che le quote di iscrizione e le rette mensili degli allievi sarebbero state versate al Comune e poi da questi accreditate all'associazione con rendiconto mensile (art 3);
- che la convenzione avrebbe avuto la durata di 6 anni a decorrere dalla data di stipula, con rinnovazione tacita in caso di mancata disdetta da recapitarsi un anno prima della scadenza a mezzo A/R (art 4).

Ebbene, dagli atti di causa è emerso che solo in data 7.3.2018 si formalizzava il procedimento di revoca di tale convenzione, con successivo rilascio da parte convenuta in data 23.3.2018. Invero non risulta che, prima di tale data, sia



intervenuta alcuna disdetta, con le modalità (raccomandata A/R) e le tempistiche (1 anno di preavviso) concordate in contratto, da parte del Comune.

Ed infatti nella missiva versata in atti del 20.1.2016 non emerge alcuna volontà di revocare o disdire il contratto in essere, richiedendosi solo il pagamento del canone, determinato in via unilaterale dal Comune. Analogamente nella diffida del 19.7.2016 (comunque successiva al rinnovo del contratto, ai sensi dell'art 4 dello stesso) l'Ente si limita ad invitare al pagamento dei canoni e alla stipula di una nuova e più aggiornata convenzione. Solo in data 7.9.2017 l'Ente, senza peraltro far alcun riferimento ad un'eventuale disdetta, comunica la decadenza dalla convenzione chiedendo il rilascio del bene, con la conclusione del relativo procedimento di revoca in data 7.3.2018.

Va osservato che l'intervenuto dissesto finanziario non determina alcuna caducazione automatica del contratto, né tantomeno una sua trasformazione, da gratuito ad oneroso: tali effetti, infatti, non possono derivare da una modifica unilaterale autoritativamente imposta dalla PA, in quanto nel rapporto in esame trovano applicazione le norme di diritto privato. Né può operare il meccanismo, pur invocato da parte attrice, di cui all'art 1339 cc, che consente un inserimento automatico, all'interno del contratto, di clausole previste dalla legge, non potendosi ritenere in alcun modo assimilabile a tale ipotesi la previsione del canone determinata unilateralmente da parte della PA.

In assenza, dunque, di una formale e tempestiva disdetta del contratto di comodato gratuito concluso tra le parti, e di una rideterminazione (*rectius*, di una previsione ex novo) concordata del canone, tenuto conto che il locale è stato rilasciato il 23.3.2018, pochi giorni dopo la revoca della convenzione, nulla risulta dovuto, a tale titolo, da parte convenuta.

In ordine, invece, all'invocato inadempimento relativo all'incasso delle quote e delle rette da parte dell'associazione convenuta, va osservato che quest'ultima ha eccepito a sua volta l'inadempimento dell'Ente comunale, nella messa a disposizione dei totem (prevista in contratto). Invero, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, la giurisprudenza ha precisato che "*il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento*" (cfr. Cass. 11/02/2021, n.3587). Ebbene, può osservarsi che l'attore nulla ha provato o dedotto, circa



l'esatto adempimento della prestazione da parte sua, tenuto conto peraltro che l'adempimento del convenuto presupponeva proprio la predisposizione e il corretto funzionamento dei totem da parte del Comune, in quanto strumentali a tale scopo e funzionali all'adempimento da parte della comodataria delle proprie obbligazioni. Quanto invece al pagamento delle utenze, dall'esame delle clausole contrattuali emerge che *"il Comune provvederà ... alle spese relative alle utenze di acqua, gas e luce ..."* (cfr. lett. a) della convenzione versata in atti).

Ne deriva che alcuna somma è dovuta da parte convenuta, né a titolo di canoni - stante la natura gratuita del rapporto, venuto meno solo nel 2018 - né a titolo di spese per le utenze, che per espressa previsione contrattuale erano poste a carico dell'ente comodante.

Non profilandosi alcun inadempimento colpevole, la domanda attorea di risarcimento va pertanto rigettata.

**Non è dovuto, infine, alcun risarcimento per l'improprio utilizzo del nome da parte della convenuta Nuova accademia Toscanini, non avendo parte attrice assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, sia in ordine ad un siffatto utilizzo improprio del nome, sia in ogni caso in ordine alla sussistenza di danni conseguenza e del relativo nesso di causalità, essendosi la stessa limitata ad allegazioni del tutto generiche sul punto e prive di riscontri probatori.**

Infine, per le motivazioni evidenziate, va altresì rigettata la domanda formulata da parte attrice ai sensi dell'art 2041 c.c., difettandone peraltro la sussidiarietà richiesta dalla norma citata.

Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte, secondo le tabelle di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto altresì del tenore della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla domanda formulata dal Comune di San Nicola La Strada nei confronti della Accademia Musicale Johann Strauss e della Nuova Accademia Toscanini in persona del Maestro Franco Damiano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. Rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna parte attrice al pagamento, in favore delle convenute, delle spese



di lite del presente giudizio liquidate in € 8.267,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge nelle aliquote vigenti, con attribuzione all'avv. Nadia Riello dichiaratasi anticipataria.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 24.5.2021

*IL GIUDICE*

*(dr.ssa Vittoria CONTINO)*

